



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PIETRO CURZIO

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020



Roma, 29 gennaio 2021

“Apparteneva a quella categoria di spiriti rarissimi, i quali, benché profondi conoscitori di una dottrina, in grado di vederla per così dire dal di dentro, da un punto di vista inaccessibile ai profani, conservano tuttavia il senso della relatività del suo valore nell’ordine delle cose, la misurano in termini umani”.

M. YOURCENAR, Memorie di Adriano

i figli della vittima, i quali vengono in tal modo privati dell'interesse costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost. a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli. È la prima volta che la Corte espressamente afferma che interesse ad avere un fratello *nondum natum* costituisce un interesse costituzionalmente protetto.

c) Si è poi ribadito (ordinanza n. 11097) il principio, già affermato in passato, secondo cui costituisce un danno risarcibile, anche non patrimoniale, quello derivante dalla condotta del genitore che si disinteressa del proprio figlio, e lo privi dell'affetto che qualsiasi minore per natura si attende dai genitori. Si è aggiunto l'importante corollario che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, patito dal minore abbandonato o trascurato dal genitore, non decorre dal momento dell'abbandono, ma, trattandosi di un illecito permanente, da quando l'illecito viene percepito o può essere percepito come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere dal momento in cui il figlio abbandonato dal padre aveva percepito l'intrinseca ingiustizia della condotta paterna.

2.3. L'effettività della tutela giurisdizionale

a) Nella prospettiva dell'effettività della tutela giurisdizionale a beneficio delle vittime dell'illecito, merita di essere segnalata la sentenza n. 28180, con la quale le Sezioni unite hanno escluso l'immunità giurisdizionale di RINA (Registro Italiano Navale) s.p.a., quale ente di certificazione della sicurezza per conto dello Stato di Panama, rispetto all'azione civile di responsabilità intentata dai parenti delle vittime del disastro della nave Al Salam Boccaccio 98 verificatosi nel Mar Rosso, la notte fra il 2 e il 3 febbraio 2006, con la morte di 1097 persone. L'immunità giurisdizionale era stata invece affermata, in sede di merito, dal tribunale e dalla corte d'appello, le cui decisioni sono state cassate. In sinergia con la giurisprudenza della Corte di giustizia della UE e della Corte costituzionale, le Sezioni unite hanno affermato che il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale degli Stati non ha un valore assoluto. Esso si estende ai soli atti compiuti dagli Stati *iure imperii*, secondo l'accezione ristretta propria di questo termine, che allude agli atti di governo. Le Sezioni unite hanno quindi precisato che l'affermazione di immunità giurisdizionale, che pur dipende dalla sostanza dell'attività sottesa alla controversia indipendentemente dalla natura pubblica del soggetto coinvolto nella lite, non può essere riconosciuta in presenza di mere attività di ordine genericamente statale, come tali rimesse alla

responsabilità dello Stato seppur svolte, tramite designazione, da società private. La nozione di immunità rileva solo quando la controversia riguardi gli atti involgenti le prerogative sovrane. Le Sezioni unite hanno anche evidenziato che tale interpretazione è l'unica compatibile con i controlli offerti dall'ordinamento costituzionale italiano in base al necessario bilanciamento con il diritto umano fondamentale di accesso a un giudice; e che il criterio di giudizio facente leva sul compimento del pubblico potere insito in un ambito di attività *iure imperii* (in senso stretto), mediante esplicazione di prerogative riservate all'autorità sovrana, deve essere improntato alla constatazione – verso la quale tende l'evoluzione del diritto della UE – che, in generale, le attività di classificazione e di certificazione navale non comportano un potere decisionale che prescindano dal quadro normativo, di fonte eminentemente internazionale, predefinito a garantire le condizioni di sicurezza in mare.

b) Sul versante dei limiti all'immunità giurisdizionale degli Stati esteri, le Sezioni unite, con la sentenza n. 20442, in continuità con un orientamento già espresso in precedenza e sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, hanno dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria formulata, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere, *iure proprio e iure hereditatis*, il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale. La pronuncia esclude il carattere assoluto della norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri. Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, come quello sulla "sovranità uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Di qui la statuizione che tale norma non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, non potendo tale immunità essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.

